



## PROTOCOLLO SICUREZZA

*a cura dell'Ufficio Sindacale Fismic Confasal*

*08 Aprile 2021*

### L'obiettivo del nuovo protocollo condiviso per gli ambienti di lavoro

Il 6 aprile è stata sottoscritta dalla Confasal insieme alle altre Parti Sociali, alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, una nuova versione del **protocollo condiviso per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro**.

Il protocollo condiviso nella versione del 24 aprile 2020 era ancora uno strumento di regolazione **base** per le misure anti-Covid in ambiente di lavoro, ma era anche uno strumento che cominciava, trascorso più di un anno dalla sua prima stesura, a non essere più in linea con le nuove norme e con le nuove fasi della pandemia.

Necessaria, dunque, una revisione di aggiornamento dei contenuti e agevolazione dell'applicazione del protocollo negli ambienti di lavoro.

Il Protocollo ha l'obiettivo di "fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19".



## ***Aggiornamento delle indicazioni normative***

Si raccomanda:

- “il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato dPCM 2 marzo 2021;
- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettino i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020”.

## **Virus SARS-CoV-2**

Rappresenta un **rischio biologico generico**, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione

- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale;
- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

## ***Aggiornamento dei punti in merito a dispositivi di protezione, trasferte e riammissione***

- In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque **obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore**. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021;
- è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione;
- i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico.



# PROTOCOLLO VACCINAZIONI

## Attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro

Il 6 aprile è stato sottoscritto dalla Confasal tipologia di vaccino, assicurando allo stesso tempo l'acquisizione del consenso informato del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei soggetti interessati, il previsto triage e del Ministro della salute, il **protocollo preventivo** relativo al loro stato di salute, la **nazionale per la realizzazione dei piani** tutela della riservatezza dei dati e la **aziendali finalizzati all'attivazione di punti** registrazione delle vaccinazioni eseguite. **straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro.**

Articolato in 16 punti, il nuovo protocollo precisa che le vaccinazioni potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell'impresa, ai datori di lavoro e ai titolari. **Nessun obbligo**

All'atto della presentazione del piano di vaccinazione aziendale, il datore di lavoro dovranno essere realizzate e gestite nel pieno dovrà specificare il numero di vaccini richiesti, rispetto della scelta volontaria rimessa in modo da consentire all'azienda sanitaria di esclusivamente alla singola lavoratrice e al riferimento la necessaria programmazione singolo lavoratore, delle disposizioni in materia dell'attività di distribuzione. Il medico di tutela della riservatezza, della sicurezza competente è tenuto a fornire ai lavoratori delle informazioni raccolte ed evitando, altresì, adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi ogni forma di discriminazione delle lavoratrici connessi alla vaccinazione e sulla specifica e dei lavoratori coinvolti.

## Locali idonei

La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei ed è riservata a operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/ago) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è assicurata dal Servizio sanitario regionale competente per territorio.

## Convenzioni

Le aziende possono ricorrere a strutture sanitarie private e concludere una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali.

## Medico competente

I medici competenti possono svolgere il corso dell'Istituto superiore di sanità su piattaforma. Se l'azienda non ha il medico competente può avvalersi delle strutture sanitarie dell'Inail. In questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico dell'Inail. In questo caso comunica alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell'Inail il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori che hanno manifestato l'intenzione di ricevere il vaccino.

